

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Articolo 23 e relative proposte emendative)	9
Missioni vevoli nella seduta del 12 maggio 2004	3	(Sezione 6 – Articolo 24 e relative proposte emendative)	10
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 7 – Articolo 25 e relativa proposta emendativa)	11
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 8 – Articolo 26 e relativa proposta emendativa)	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 9 – Articolo 27 e relativa proposta emendativa)	14
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 10 – Articolo 28 e relativa proposta emendativa)	15
Proposta di legge n. 4246 ed abbinate proposte di legge nn. 4431-4436	6	(Sezione 11 – Articolo 29 e relativa proposta emendativa)	16
(Sezione 1 – Articolo 19 e relative proposte emendative)	6	(Sezione 12 – Articolo 30 e relativa proposta emendativa)	17
(Sezione 2 – Articolo 20 e relativa proposta emendativa)	7	(Sezione 13 – Articolo 31)	18
(Sezione 3 – Articolo 21 e relativa proposta emendativa)	7	(Sezione 14 – Articolo 32)	18
(Sezione 4 – Articolo 22 e relative proposte emendative)	8	(Sezione 15 – Articolo 33 e relative proposte emendative)	18

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 16 — Articolo 34)	19	Interrogazioni a risposta immediata	33
(Sezione 17 — Articolo 35 e relative proposte emendative)	19	(Sezione 1 — Dichiarazioni del ministro dell'interno in occasione del Consiglio mondiale per l'appello islamico)	33
(Sezione 18 — Articolo 36)	20	(Sezione 2 — Destinazione di fondi erogati da una fondazione islamica)	33
(Sezione 19 — Articolo 37 e relativa proposta emendativa)	20	(Sezione 3 — Linee guida dell'annunciata riforma del sistema previsto per gli incentivi alle imprese)	34
(Sezione 20 — Articolo 38)	21	(Sezione 4 — Iniziative per la ripresa ed il rilancio di Alitalia)	35
(Sezione 21 — Articolo 39)	21	(Sezione 5 — Indicazioni impartite ai militari italiani per evitare il loro coinvolgimento nelle pratiche di tortura ed impegno del Governo per una svolta nella politica sull'Iraq)	35
(Sezione 22 — Articolo 40 e relative proposte emendative)	21	(Sezione 6 — Iniziative per accertare la veridicità delle denunce sulle torture praticate nei centri di detenzione in Iraq) ..	36
Disegno di legge di conversione n. 4935	23	(Sezione 7 — Elementi a sostegno dell'asserita mancata informazione del Governo italiano in ordine alle torture nelle carceri irachene)	37
(Sezione 1 — Parere della I Commissione) .	23	(Sezione 8 — Trattamento riservato ai prigionieri iracheni arrestati da carabinieri e soldati italiani)	38
(Sezione 2 — Parere della V Commissione) .	23	Disegno di legge di conversione S. 2873 (approvato dal Senato) n. 4978	40
(Sezione 3 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	23	(Sezione 1 — Questioni pregiudiziali)	40
(Sezione 4 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	23	Disegno di legge di conversione S. 2874 (approvato dal Senato) n. 4979	42
(Sezione 5 — Proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge)	24	(Sezione 1 — Questioni pregiudiziali)	42
(Sezione 6 — Ordini del giorno)	25	Disegno di legge di conversione S. 2869 (approvato dal Senato) n. 4962	44
Proposta di legge S. 1880 (approvata dalla II Commissione del Senato) n. 4398	27	(Sezione 1 — Questioni pregiudiziali)	44
(Sezione 1 — Proposta emendativa dichiarata inammissibile)	27		
(Sezione 2 — Parere della I Commissione) .	27		
(Sezione 3 — Parere della V Commissione) .	27		
(Sezione 4 — Articolo 1 e relative proposte emendative)	27		
(Sezione 5 — Articolo 2 e relativa proposta emendativa)	30		
(Sezione 6 — Articolo 3 e relative proposte emendative)	31		
(Sezione 7 — Articolo 4)	31		
(Sezione 8 — Articolo 5 e relative proposte emendative)	31		
(Sezione 9 — Articolo 6)	32		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli nella
seduta del 12 maggio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Bruno, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Di Luca, Di Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Fontanini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mascia, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Montecchi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Rotondi, Santelli, Selva, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Bruno, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Alberta De Simone, Di Luca, Di

Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Fontanini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mascia, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Montecchi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Rotondi, Santelli, Selva, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 maggio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PECORELLA: « Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura » (4990);

ROSATO e IANNUZZI: « Obbligo di comunicazione ai condomini di eventuali mancati pagamenti degli amministratori per le utenze comuni » (4991);

ONNIS: « Modifica all'articolo 199 del codice di procedura penale, concernente la facoltà di astensione dei prossimi congiunti » (4992).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CIRO ALFANO e VOLONTÈ: « Modifica all'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria » (4932) *Parere delle Commissioni I e XIII.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000 » (4855) *Parere delle Commissioni I, II, V e VII.*

VI Commissione (Finanze):

PEZZELLA ed altri: « Agevolazioni fiscali per il miglioramento della sicurezza e dell'ordine pubblico » (4937) *Parere delle Commissioni I, IV, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

SANZA ed altri: « Disciplina dell'attività di trasporto di passeggeri sulle acque marittime e interne effettuato mediante noleggio di natanti con conducente » (4928) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

GRANDI ed altri: « Modifiche all'articolo 2077 del codice civile, in materia di rappresentanza e democrazia sindacale nella stipula dei contratti collettivi di lavoro » (4851) *Parere delle Commissioni I e II;*

AGOSTINI ed altri: « Misure per l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni » (4885) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

GARNERO SANTANCHÈ e CASTELLANI: « Disposizioni per la tutela e il riconoscimento sociale del lavoro domestico » (4948) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

DORINA BIANCHI: « Disposizioni concernenti l'assetto organizzativo delle aziende sanitarie e la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale » (4944) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 11 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la sicurezza al volo (ANSV), per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 237).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

**Trasmissione dal ministro
delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 7 maggio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea RUZ-ZANTE n. 9/4447/88, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, concernente riduzioni delle tariffe RC auto a seguito dell'introduzione della patente a punti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro
per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, n. 329, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, relativa all'anno 2003 (doc. CXCII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (4246) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BUEMI ED ALTRI; PISAPIA E MASCHIA (4431-4436)

(A.C. 4246 – Sezione 1)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata *in absentia*, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata *in absentia*, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento

giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

CAPO I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

ART. 19.

(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: alle persone oggetto fino alla

fine della lettera, con le seguenti: che le persone oggetto del mandato di arresto europeo abbiano potuto avere effettiva conoscenza del procedimento a loro carico.

19. 50. Sinisi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: una revisione della pena *fino alla fine della lettera con le seguenti:* misure compatibili con le finalità rieducative della pena irrogata.

19. 51. Sinisi.

(A.C. 4246 – Sezione 2)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Concorso di richieste di consegna).

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'*Eurojust*.

3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, de-

cide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.

(Concorso di richieste di consegna).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20. — (Decisione in caso di concorso di richieste). — 1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tal fine, tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di ricezione dei mandati, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1, la corte può chiedere una consulenza all'*Eurojust*.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 – Sezione 3)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Termini per la decisione).

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE

ART. 21.

(Termini per la decisione).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21. — *(Termini per la decisione).* —

1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla dichiarazione con cui il ricercato consente alla consegna.

2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla consegna, la corte di appello decide entro trenta giorni dall'arresto.

3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L'avviso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e all'interessato e comunicato al procuratore generale.

4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul mandato d'arresto entro il termine di dieci giorni dalla dichiarazione del consenso ovvero di sessanta giorni dall'arresto, il giudice che procede ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i motivi. In tal caso, i termini di cui al presente comma sono prorogati di trenta giorni.

5. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte d'appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 – Sezione 4)

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 22.

(Ricorso per cassazione).

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno otto giorni prima dell'udienza.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE

ART. 22.

(Ricorso per Cassazione).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22. — *(Ricorso per cassazione).* — 1. Contro i provvedimenti che hanno deciso

sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto dall'articolo 21, comma 3, dalla notifica o comunicazione dell'avviso di deposito.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.

3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno da quello della pronuncia.

4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte d'appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Al comma 1, sostituire le parole: anche per il merito con le seguenti: per violazione di legge.

22. 51. Sinisi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: otto giorni con le seguenti: cinque giorni.

22. 52. Sinisi.

(A.C. 4246 – Sezione 5)

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

*(Consegna della persona.
Sospensione della consegna).*

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.

3. Quando sussistono motivi umanitari o altre gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia ed il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato.

(Approvato)

6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo, dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 23.

*(Consegna della persona.
Sospensione della consegna).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23. — *(Termini per la consegna).* —

1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.

2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione, differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pericolo per la vita o la salute del ricercato. Il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito non appena le circostanze che hanno determinato il

differimento cessano di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.

4. Allo scadere dei termini previsti ai commi che precedono cessa di avere efficacia la misura della custodia cautelare.

5. All'atto della consegna, l'autorità giudiziaria italiana specifica la durata del periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecuzione del mandato d'arresto europeo.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Al comma 3, sopprimere la parola: altre.

23. 51. Pisapia.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tal caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.

23. 50. Sinisi.

(Approvato)

(A.C. 4246 – Sezione 6)

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

*(Rinvio della consegna
o consegna temporanea).*

1. Con l'ordinanza che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per

consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 24.

(Rinvio della consegna o consegna temporanea).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24. — *(Consegna rinviata o condizionale).* — 1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi confronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di espiarla in Italia.

2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in alternativa al rinvio della consegna, la corte d'appello, ove nulla osti da parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo, secondo condizioni da concordare per iscritto con l'autorità giudiziaria emittente.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Al comma 1, sostituire le parole: l'ordinanza con le seguenti: la decisione.

24. 100. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4246 – Sezione 7)

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

(Divieto di consegna o di estradizione successiva).

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'extradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.

2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque

giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.

(Divieto di consegna o di estradizione successiva).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25. — *(Consegna successiva).* — 1. Nei rapporti con gli Stati membri che abbiano adottato analoga disposizione, e salvo che la corte d'appello non disponga diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona consegnata potrà ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato membro potrà avvenire con l'assenso della corte d'appello che dispose l'esecuzione del mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munita di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 18, comma 2.

3. L'assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:

a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il soggetto ricercato abbia espressamente consentito ad essere consegnato ad un altro Stato membro. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 17, commi 3 e 4;

c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) e f), e comma 3.

4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vigore con lo Stato estero e l'articolo 711 del codice di procedura penale.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 – Sezione 8)

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Principio di specialità).

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una

pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munita di traduzione e decide entro trenta giorni

dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 18.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 26.

(Principio di specialità).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26. — *(Principio di specialità).* — 1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona sia soggetta a una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 17, commi 3 e 4;

f) dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 17, commi 3 e 4.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte d'appello che aveva dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munita di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 18, comma 2.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 – Sezione 9)

ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 27.

(Transito).

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 27.

(Transito).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27. — *(Transito).* — 1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata vengono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica

del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 – Sezione 10)

ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

ART. 28.

(Competenza).

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione ed alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

ART. 28.

(Competenza).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28. — (Competenza). — 1. Autorità competente per l'emissione del mandato d'arresto europeo è il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si procede, o cui appartiene il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva ovvero presso il giudice che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare. A tal fine il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere e quello che ha emesso l'ordine di esecuzione ne fanno richiesta al procuratore generale del distretto, allegando la documentazione necessaria.

2. Il procuratore generale informa il ministero della giustizia di ogni procedura attiva di consegna.

3. Il ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

4. Il ministro della giustizia, quando nei confronti della stessa persona sono richiesti un mandato d'arresto europeo ed una di estradizione da parte di due autorità giudiziarie diverse, decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i procuratori generali rispettivamente competenti.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 – Sezione 11)

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 29.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29. — (Emissione del mandato d'arresto europeo). — 1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato sia residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.

2. Quando il luogo della residenza, domicilio o dimora non sia conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel Sistema di informazione Schengen, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria prov-

vede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 – Sezione 12)

ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

a) l'identità e la cittadinanza del ricercato;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) l'indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;

d) la natura e la qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

e) la descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

f) la pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, la pena minima e massima stabilita dalla legge;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro del-

l'Unione europea in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso ha dichiarato di accettare la traduzione.

3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 23, comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 30.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30. — (Contenuto del mandato d'arresto europeo). — 1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello allegato alla decisione quadro:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza di uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 28;

d) natura e qualificazione giuridica del reato, anche tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

e) descrizione del fatto contestato, compresa l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle

lingue ufficiali dello Stato membro in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso abbia dichiarato di accettare la traduzione.

3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 35, comma 1.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

(A.C. 4246 – Sezione 13)

ARTICOLO 31 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 31.

(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

(A.C. 4246 – Sezione 14)

ARTICOLO 32 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

(Principio di specialità).

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di spe-

cialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.

(A.C. 4246 – Sezione 15)

ARTICOLO 33 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 33.

(Computabilità della custodia cautelare all'estero).

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, 304 e 657 del codice di procedura penale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 33.

(Computabilità della custodia cautelare all'estero).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. — *(Computo della custodia cautelare espletata).* — 1. Ai fini dell'articolo 657 del codice di procedura penale, si computa il periodo di custodia cautelare espiata in esecuzione del mandato d'arresto europeo prima della consegna.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Al comma 1, dopo le parole: articoli 303 aggiungere le seguenti: , comma 4.

33. 51. Sinisi.

(Approvato)

(A.C. 4246 – Sezione 16)

**ARTICOLO 34 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

CAPO III

MISURE REALI

ART. 34.

*(Richiesta in caso di sequestro
o di confisca di beni).*

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

(A.C. 4246 – Sezione 17)

**ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 35.

(Sequestro e consegna di beni).

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può

disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro ove non ricorrano le ipotesi di cui al comma 9 e all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 35.

(Sequestro e consegna dei beni).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 35. — *(Sequestro e consegna dei beni).* — 1. La corte di appello competente per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di propria iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

2. La corte provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260 commi 1 e 2 del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando il provvedimento di sequestro cessi comunque la sua efficacia.

5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato italiano ovvero da terzi.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ove non ricorrano le ipotesi di cui al comma 9 e con le seguenti: salvaguardando i

diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui.

35. 51. Sinisi.

(Approvato)

(A.C. 4246 – Sezione 18)

ARTICOLO 36 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 36.

(Concorso di sequestri).

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

(A.C. 4246 – Sezione 19)

ARTICOLO 37 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

SPESE

ART. 37.

(Spese).

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello

Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 37 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO IV

SPESE

ART. 37.

(*Spese*).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37. — (*Spese*). — 1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio territorio per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

(**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler**).

(**A.C. 4246 – Sezione 20**)

ARTICOLO 38 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38.

(*Obblighi internazionali*).

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano

qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tal caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

(**A.C. 4246 – Sezione 21**)

ARTICOLO 39 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 39.

(*Norme applicabili*).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

(**A.C. 4246 – Sezione 22**)

ARTICOLO 40 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 40.

(*Disposizioni transitorie*).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e rice-

vuti dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 40 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 40.

(Disposizioni transitorie).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 40. — *(Disposizioni transitorie).* —

1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1° gennaio 2004.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002

restano applicabili le disposizioni anteriormente vigenti in materia di estradizione.

3. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato di arresto europeo, il presidente della corte di appello, nell'ipotesi di cui all'articolo 11, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere immediatamente, anche tramite il servizio di cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria emittente la trasmissione del mandato d'arresto.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Al comma 3, sostituire le parole: la data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* il 1° gennaio 2004.

40. 53. Sinisi.

Sostituire il titolo con il seguente: Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2004, N. 107, RECANTE PROROGA DEL TERMINE DI VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLE SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE (SOA) AGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI (4935)

(A.C. 4935 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4935 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4935 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, è conver-

tito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Il termine previsto all'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 15 luglio 2004.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4935 – Sezione 4)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è sostituito dal seguente:

“ART. 4. (Validità attestazioni SOA) – 1. È prorogata al 15 luglio 2004 la validità

delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali la scadenza del termine per la verifica triennale ivi prevista interviene prima di tale data».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — 1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

ART. 1-ter. — 1. Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006 ».

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente:

« Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ».

(A.C. 4935 – Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1-ter.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2006 con le seguenti: 1° gennaio 2007.

1-ter. 1. Iannuzzi, Vigni, Chianale.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2006 con le seguenti: 1° luglio 2006.

1-ter. 2. Vigni, Iannuzzi, Chianale.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. — 1. Al fine di consentire l'esecuzione dei programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, i cui lavori siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei casi di risoluzione per grave inadempimento, gravi irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione disciplinati dagli articoli da 118 a 120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, le eventuali azioni avverso la pronuncia di risoluzione della stazione appaltante non sospendono l'efficacia delle operazioni di rilascio del cantiere, fermo restando l'eventuale responsabilità per danni all'esito del giudizio di merito. L'intimazione al rilascio immediato del cantiere, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, costituisce titolo esecutivo idoneo alla riconsegna in forma coattiva del cantiere medesimo.

1-ter. 01. Lupi.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. — 1. Le disposizioni in materia processuale disciplinate dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, possono trovare applicazione anche alle procedure di esproprio, appalto e aggiudicazione e comunque di consegna per interventi compresi in programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, approvati con appositi contratti di programma.

1-ter. 02. Lupi.

(A.C. 4935 – Sezione 6)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

sull'avvio del sistema di qualificazione delle imprese hanno avuto incidenza interventi normativi che hanno differito l'entrata in vigore della stessa normativa, rendendone non agevole l'applicazione,

impegna il Governo

a garantire che nell'applicazione della normativa, anche attraverso l'adozione di apposite circolari, non vi sia alcuna soluzione di continuità nella validità delle attestazioni.

9/4935/1 Chianale, Vigni, Zunino.

La Camera,

premesso che:

sull'avvio del sistema di qualificazione delle imprese hanno avuto incidenza interventi normativi che hanno differito l'entrata in vigore della stessa normativa, rendendone non agevole l'applicazione;

il mercato della qualificazione che si è creato richiede un'attenta vigilanza e misure dirette a rafforzare i controlli sull'attività di qualificazione in considerazione delle recenti inchieste su alcune SOA, le quali sembrano evidenziare un crescente allarme nei confronti di infiltrazioni malavitose sulle procedure di attestazione;

il nuovo mercato della qualificazione deve riguardare l'uso degli strumenti promozionali e il controllo dell'effettivo possesso dei requisiti da parte delle imprese;

il sistema di qualificazione vigente richiede impegno e non scettica noncuranza da parte delle stazioni appaltanti; impone, in un mercato in cui esiste soli-

darietà di interessi tra le imprese operanti e impermeabilità dell'agire amministrativo, l'uso di tutti gli strumenti che sono idonei ad assicurare la trasparenza, a rendere effettive, con l'indipendenza, l'impermeabilità delle SOA ad interessi diversi da quello che attiene al corretto svolgimento delle operazioni di qualificazione;

il sistema di qualificazione richiede interventi regolatori che indirizzino ad un'attività uniforme e che assicurino la parità di trattamento delle imprese nelle verifiche assegnate alle SOA,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche normativa, tesa ad assegnare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, al fine di vigilare sul regolare funzionamento del mercato, il potere di irrogare sanzioni nei casi di omessa comunicazione di fatti rilevanti da parte delle SOA e quello di controllo per la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione.

9/4935/2 Zunino, Chianale, Vigni.

La Camera,

rilevato che il Parlamento è recentemente intervenuto con modifiche alla legge n. 109 del 1994, e segnatamente all'articolo 8, attraverso la legge 1° agosto 2002, n. 166;

considerato il parere dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici e quello del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2001, n. 34, in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;

considerato che il parere approvato dall'VIII Commissione sullo schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2001, n. 34, in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, conteneva una serie di osservazioni e condizioni ad oggi disattese;

tenuto conto che la scelta di demandare al settore privato il sistema di qualificazione delle imprese non ha conseguito tutti gli effetti auspicati, soprattutto in ordine alla possibilità di esercitare un penetrante controllo sui requisiti necessari per ottenere la qualificazione;

considerato che occorre instaurare un rapporto collaborativo pieno tra il settore pubblico e i soggetti privati come le SOA, superando l'attuale atteggiamento in qualche modo originato anche dalla scelta legislativa secondo cui le SOA, nello svolgimento dell'attività di attestazione, non esercitano una pubblica funzione; ciò soprattutto per consentire alle SOA di dialogare con le pubbliche amministrazioni deputate a certificare l'esistenza dei requisiti necessari per il rilascio dell'attestazione;

vista la necessità di rafforzare le misure dirette all'intensificazione dei controlli sull'attività di qualificazione, considerando anche le recenti inchieste su alcune SOA, le quali sembrano evidenziare un crescente allarme nei confronti di infiltrazioni malavitose sulle procedure di attestazione;

vista la sentenza del Consiglio di Stato del 2 marzo 2004, n. 991, la quale ha riconosciuto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il potere di annullare gli attestati rilasciati dalle SOA, necessari alle imprese per la partecipazione alle gare per l'esecuzione di lavori pubblici;

considerato che la stessa sentenza riconosce all'Autorità il potere di annullare il provvedimento di autorizzazione (attestato) rilasciato dalla SOA laddove, nell'ambito dell'attività di controllo svolta, riscontrasse la carenza di taluni requisiti,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche normativa, tesa a disciplinare in maniera

adeguata, rispetto alla normativa vigente, il potere di vigilanza sul sistema di qualificazione e sulle attestazioni, in modo da rafforzare il potere di controllo sulla veridicità della documentazione di cui sono in possesso le SOA.

9/4935/**3** Vigni, Chianale, Zunino.

La Camera,

visti i contenuti del decreto n. 107 del 26 aprile 2004;

impegna il Governo

ad assicurare l'applicazione del provvedimento anche con mirate circolari esplicative.

9/4935/**4** Tuccillo.

La Camera,

visto il decreto-legge n. 107 del 26 aprile 2004;

impegna il Governo

ad assegnare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il potere di controllo per la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'attestazione.

9/4935/**5** Merlo.

La Camera,

visto il decreto-legge n. 107 del 26 aprile 2004;

impegna il Governo

ad assegnare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici anche i poteri di irrogazione di sanzioni nei casi di omissione di comunicazione delle irregolarità da parte delle SOA.

9/4935/**6** Reduzzi.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1880 — SENATORE CALVI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE IN MATERIA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DI TERMINI PER LA RIABILITAZIONE DEL CONDANNATO (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (4398)

(A.C. 4398 — Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 460 del codice di procedura penale le parole: « nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di tre anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di un anno ».

5. 01. Pisapia.

(A.C. 4398 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 4398 — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4398 — Sezione 4)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE

ART. 1.

1. All'articolo 163 del codice penale
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « cin-
que anni » sono sostituite dalle seguenti:

« tre anni » e le parole: « due anni se la condanna è per contravvenzione » sono sostituite dalle seguenti: « un anno se la condanna è per contravvenzione »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tali casi il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di due anni »;

c) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tali casi il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di due anni »;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria raggugliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 13. Bonito.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

1. 14. Bonito, Lettieri.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 4. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al primo comma, le parole da: « alla reclusione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « a pena pecuniaria congiunta alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena della reclusione o dell'arresto rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione ».

1. 16. Pisapia.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al primo comma, le parole da: « ovvero a pena » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « anche se congiunti a pena pecuniaria, ovvero a pena pecuniaria che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione ».

1. 17. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera c).

1. 15. Bonito.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera.

1. 10. Carrara, Saia, Nespoli.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) Al primo comma è aggiunto infine il seguente periodo, « In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

1. 120. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 11. Carrara, Saia, Nespoli.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) al secondo comma, le parole da: « restrittiva della libertà » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « pecuniaria congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni. »

1. 18. Pisapia.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) al secondo comma, le parole da: « ovvero una pena » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « anche se congiunta a pena pecuniaria, ovvero una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni. »

1. 19. Pisapia.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: due anni aggiungere le seguenti: « , se la condanna è per delitto, e di un anno, se la condanna è per contravvenzione ».

1. 123. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) Al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo « In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

1. 121. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 12. Carrara, Saia, Nespoli.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) al terzo comma, le parole da: « restrittiva della libertà » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « pecuniaria congiunta ad una pena restrittiva

della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, ovvero una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi. »

1. 20. Pisapia.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) al terzo comma, le parole da: « ovvero una pena » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « anche se congiunta a pena pecuniaria, ovvero una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi. »

1. 21. Pisapia.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: due anni aggiungere le seguenti: « , se la condanna è per delitto, e di un anno, se la condanna è per contravvenzione ».

1. 124. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) Al terzo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo, « In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

1. 122. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4398 – Sezione 5)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. All'articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « conseguenze dannose o pericolose del reato » sono inserite le seguenti: « , ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa »;

b) al secondo comma, le parole: « , salvo che ciò sia impossibile » sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163 ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 1. Pisapia.

(A.C. 4398 – Sezione 6)**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 3.**

1. All'articolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno tre anni »;

b) al secondo comma, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno otto anni »;

c) al terzo comma, la parola: « , parimenti, » è soppressa;

d) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

« Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 3.**

Sopprimere gli articoli 3 e 4.

3. 10. Bonito.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 1. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 2. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

(A.C. 4398 – Sezione 7)**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 4.**

1. All'articolo 180 del codice penale, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni » e le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

(A.C. 4398 – Sezione 8)**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Dopo l'articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 18-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 165 con le seguenti: al secondo comma dell'articolo 165.

5. 1. Carrara, Saia, Nespoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 460 del codice di procedura penale le parole: « nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni » sono

sostituite dalle seguenti: « nel termine di tre anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di un anno ».

5. 01. Pisapia.

(A.C. 4398 – Sezione 9)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Dichiarazioni del ministro dell'interno in occasione del Consiglio mondiale per l'appello islamico)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

apprendiamo dagli organi di stampa che il Ministro interrogato, intervenendo davanti ai rappresentanti del consiglio mondiale per l'appello islamico riunitosi a Roma sabato 8 maggio 2004, ha dichiarato che l'*Islam* che vogliamo è fatto di credenti che rifiutano qualsiasi possibilità di incontro con chi, «deviando dalla giusta strada del Corano» e della religione, predica o peggio pratica la violenza e, poi, ancora: «Vogliamo creare un *Islam* italiano, non vogliamo un *Islam* in Italia che sia un prodotto di esportazione di questo o altro Paese islamico»;

più del novanta per cento dei fedeli islamici presenti nel nostro Paese non sono italiani, le leggi islamiche contrastano, in gran parte, con il nostro ordinamento e con i nostri più elementari principi di civiltà, propri anche della nostra religione cattolica, e i loro luoghi sacri

e punti di riferimento religioso, come università e scuole coraniche, sono ubicati nei Paesi arabi —:

in che modo e a che titolo il Ministro interrogato abbia affermato che il Corano è la giusta strada e in che veste lo abbia interpretato e come il Ministro interrogato intenda creare una nuova chiesa nazionale islamica italiana scollegata dai Paesi arabi di origine. (3-03370)

(11 maggio 2004)

(Sezione 2 – Destinazione di fondi erogati da una fondazione islamica)

GHIGLIA, ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO,

ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato da organi di stampa, nei primi di gennaio del 2003 la fondazione islamica *Al Haman* di Zurigo avrebbe fatto un bonifico di un milione e 280 mila dollari su un conto del Banco di Roma, registrato in un'agenzia di Milano, il cui titolare sarebbe un imprenditore italiano che gestisce, con un gruppo di soci arabi, una serie di *hotel*;

pochi giorni dopo da *Al Haman* sarebbe partita anche la seconda *tranche* del finanziamento, per un importo di un milione e 300 mila dollari;

le transazioni sarebbero avvenute tra la *Dubai islamic bank*, collegata a sua volta alla sede di Chivasso della *Acoro batik* (la prima *tranche*), e con la *Bank sarasin* a Sangallo (la seconda *tranche*);

il finanziamento di cui sopra sarebbe servito all'acquisto di terreni per la costruzione della cittadella islamica a Carmagnola;

alla fine degli anni novanta, l'*ex imam* di Carmagnola, Abdel Qader Fall Mamour, si sarebbe presentato dal sindaco di tale comune per illustrare i progetti della cittadella islamica in compagnia di un cognato di Osama Bin Laden, morto pochi mesi dopo in un incidente avvenuto in Belgio;

nei conti sotto sequestro non risulterebbe il nome di Mamour, il quale, pertanto, avrebbe utilizzato un prestanome;

la digos avrebbe sequestrato, nella casa di Carmagnola dell'*ex imam*, un video inedito, mai diffuso, di Osama Bin Laden, che gli sarebbe stato consegnato a Londra dal portavoce di *Al Qaeda*, Muhammad El Bakri;

Mamour si sarebbe recato a Londra nell'estate del 2003 in compagnia di un imprenditore italiano di Riva di Chieri —:

di quali informazioni il Ministro interrogato disponga in ordine ai fatti riportati in premessa, con particolare riferimento all'identità dell'eventuale prestanome di Mamour e alla reale destinazione dei fondi erogati dalla fondazione *Al Haman*. (3-03371)

(11 maggio 2004)

(Sezione 3 – Linee guida dell'annunciata riforma del sistema previsto per gli incentivi alle imprese)

MAZZONI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il diciassettesimo bando industria della legge n. 488 del 1992, scaduto il 15 marzo 2004, ha avuto un significativo riscontro, testimoniato dalla presentazione di circa 9000 domande da parte delle imprese, per l'86 per cento provenienti dal Sud;

il gradimento dimostrato dalle imprese conferma l'importanza di questa legge, finora strumento essenziale di sviluppo, e la vitalità del tessuto imprenditoriale meridionale, come confermato nel rapporto annuale del dipartimento politiche di sviluppo del ministero delle attività produttive;

a fronte di circa 22 miliardi di euro di investimenti necessari per le domande pervenute, l'attuale dotazione del fondo è di soli 1,1 miliardi di euro, appena sufficiente a coprire 2,5 miliardi di euro di investimenti;

con le attuali risorse si riuscirà, dunque, ad agevolare non più del 15 per cento del totale delle richieste pervenute;

la congiuntura economica sfavorevole, che il Governo sta comunque affron-

tando con determinazione, colpisce in maniera più acuta le aree meridionali e le piccole e medie imprese;

il mercato comune rende difficile la vita delle imprese di piccole dimensioni e, nel contempo, spinge le grandi industrie a delocalizzare all'estero rami di produzioni, come nel caso della *Irisbus* della Valle Ufita;

un'adeguata politica di sostegno alle imprese da parte del Governo, dunque, deve prevedere anche possibilità di intervento in situazioni di crisi industriale;

l'efficacia della legge n. 488 del 1992 e con essa la politica di incentivazione per le imprese del Mezzogiorno è fortemente condizionata dalla mancanza di risorse adeguate e di regole certe;

la relazione 2003 sulla valutazione degli effetti sul territorio della legge n. 488 del 1992 del ministero delle attività produttive, di intesa con il ministero dell'economia e delle finanze, evidenzia la positiva ricaduta sul territorio degli effetti di questo strumento —:

se l'annunciata revisione dell'intero sistema degli incentivi preveda il rifinanziamento del diciassettesimo bando industria della legge n. 488 del 1992, tenga conto prioritariamente delle esigenze delle aree deboli e degli strumenti finanziari finora dimostratisi efficaci, consideri la necessità di render più funzionale e meno pesante il sistema di erogazione dei fondi e ipotizzi interventi finalizzati a prevenire e/o gestire situazioni di crisi industriale. (3-03372)

(11 maggio 2004)

(Sezione 4 – Iniziative per la ripresa ed il rilancio di Alitalia)

LEZZA e MURATORI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il positivo punto di svolta della crisi Alitalia, costituito dalla nomina di Gian

Carlo Cimoli a presidente ed amministratore delegato della società, lascia intravedere una strategia credibile per il risanamento, il recupero di redditività ed il rilancio della nostra compagnia di bandiera;

un grande Paese come l'Italia, con una struttura economica fortemente aperta verso l'estero e con un importantissimo settore turistico, non può privarsi di uno strumento essenziale per il proprio sviluppo come una grande ed efficiente compagnia aerea di riferimento —:

quali azioni si intendano intraprendere, nel rispetto delle regole comunitarie, per facilitare la ripresa ed il rilancio dell'Alitalia, anche come segno importante di rafforzamento del nostro sistema Paese. (3-03373)

(11 maggio 2004)

(Sezione 5 – Indicazioni impartite ai militari italiani per evitare il loro coinvolgimento nelle pratiche di tortura e impegno del Governo per una svolta nella politica sull'Iraq)

FASSINO, VIOLANTE, AGOSTINI, BOGI, CALZOLAIO, INNOCENTI, MAGNOLFI, MONTECCHI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE, MINNITI, SPINI, RANIERI, ANGIONI, CABRAS, CRUCIANELLI, FOLENA, FUMAGALLI, MELANDRI, SERENI, CHITI, LUMIA, LUONGO, PINOTTI, PISA, ROTUNDO e DE BRASI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

le terribili immagini delle torture perpetrate dai militari delle truppe statunitensi e inglesi ai danni dei prigionieri iracheni suscitano la massima indignazione e minano profondamente la credibilità dell'attuale gestione politica e militare della vicenda irachena;

appare evidente che quelle torture non sono iniziative di singoli, ma esecuzione da parte di militari subalterni di precise disposizioni venute dall'alto;

il Governo non ha risposto in modo completo ed esauriente ad interrogazioni dell'opposizione relative a notizie di abusi e violenze in Iraq ed in Afghanistan;

da diverso tempo sui siti *internet* delle organizzazioni *Amnesty international* e *Human right watch* è riportata ampia documentazione delle denunce di violazione da parte delle forze della coalizione della Convenzione di Ginevra in materia di trattamento dei prigionieri di guerra e della Convenzione contro la tortura adottata dall'Assemblea generale dell'Onu il 10 dicembre 1984;

la circostanza affermata da tutti gli esponenti del Governo di non essere stati minimamente informati al riguardo da parte delle autorità americane o inglesi, neanche da parte della Croce rossa internazionale, pur essendo il nostro Paese così significativamente impegnato con mezzi e uomini nello scenario iracheno — tanto da essere il terzo contingente militare — denota, qualora confermata, un ruolo del tutto subalterno del nostro Paese, sia sul piano politico che militare, nei rapporti con gli altri *partner* della coalizione;

non sembra che l'amministrazione americana intenda chiedere al Segretario alla difesa le sue dimissioni in seguito agli scandalosi indirizzi impartiti alle forze armate da parte di uffici da lui dipendenti;

in tale contesto appare del tutto inopportuna la visita del Presidente Bush a Roma, dato che tanto la guerra preventiva in Iraq, quanto la conduzione complessiva della vicenda irachena, quanto ancora la difesa del Segretario di Stato Rumsfeld sembrano tradire i principi di libertà, di democrazia e di responsabilità propri del popolo americano e della sua storia;

è necessario che il Governo italiano disponga, come ha già fatto il Governo danese, ispezioni a sorpresa nelle carceri

irachene per accertare che i prigionieri consegnati dagli italiani agli inglesi e agli americani non subiscano torture —:

quali indicazioni siano state impartite ai nostri militari al fine di non rimanere, neanche incidentalmente o indirettamente, coinvolti in tali crimine e come intenda impegnarsi davanti alla Camera dei deputati perché in Iraq ci sia un'immediata e drastica svolta, che consegni all'Onu la gestione politica, civile e militare e che concorra a restituire credibilità ai valori di rispetto dei diritti dell'uomo propri della tradizione occidentale e così gravemente lesi dalla tragedia delle torture. (3-03374)

(11 maggio 2004)

(Sezione 6 – Iniziative per accertare la veridicità delle denunce sulle torture praticate nei centri di detenzione in Iraq)

FRANCESCHINI— *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

giornali e televisioni di tutto il mondo hanno rivelato le brutali torture fisiche e psicologiche praticate nei centri di detenzione controllati dalle autorità americane, in particolare nella prigione di Abu Ghraib;

trattamenti altrettanto disumani, riferisce la stampa britannica, sarebbero stati riservati anche ai detenuti sotto il controllo delle truppe inglesi;

secondo dati resi dal Governo al Parlamento, al 6 maggio 2004, il numero totale delle persone fermate dalle forze del contingente italiano è stato di 573 cittadini iracheni, di cui 112 rilasciati a seguito dei primi accertamenti. Dei restanti, 419 sono stati consegnati alla polizia locale per l'ulteriore denuncia all'autorità giudiziaria irachena, in quanto sospettati di aver commesso reati comuni, e 42 al comando della coalizione, per aver commesso atti ostili contro le forze della coalizione stessa;

diverse organizzazioni umanitarie hanno più volte, nei mesi passati, denunciato alle autorità competenti queste brutalità contro i detenuti iracheni: *Amnesty international*, in particolare, nel luglio 2003, in un *memorandum* trasmesso al Governo Usa e all'Autorità provvisoria della coalizione, faceva già riferimento ai maltrattamenti e alle torture in Iraq, ad opera di soldati Usa e delle forze della coalizione —:

quali iniziative, nei mesi scorsi, il Governo italiano abbia assunto per verificare la veridicità delle denunce presentate dalla Croce rossa internazionale e da *Amnesty international* sulle torture praticate nei centri di detenzione in Iraq e quali informazioni siano state raccolte o siano pervenute al Governo, direttamente o indirettamente, su tale vicenda. (3-03375)

(11 maggio 2004)

(Sezione 7 – Elementi a sostegno dell'asserita mancata informazione del Governo italiano in ordine alle torture nelle carceri irachene)

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

le immagini ogni volta più aberranti di torture e sevizie si susseguono ormai sui *mass media* in un crescendo sempre più devastante, facendo strame dei tanto conclamati principi di democrazia e civiltà occidentale da esportare nel barbarico Iraq di Saddam Hussein. Il settimanale *New Yorker* ha pubblicato una nuova foto in cui è ritratto un iracheno nudo, che, fuori da una cella, con le spalle alle grate, cerca di sottrarsi all'aggressione di due pastori tedeschi, aizzati dai militari; lo stesso detenuto in una sequenza successiva è mostrato steso a terra con ferite sanguinanti, vessato e umiliato dai militari;

la *AbcNews* pubblica la foto della vittima irachena nella base « Cavallo bianco », nel territorio ora controllato dalle truppe italiane, Nadem Sadoon Hatab,

morto nel mese di giugno 2003, aggredito a percosse e colpi di *karate* e lasciato agonizzare nudo nelle sue feci;

un altro giovane, detenuto per cinque mesi in varie carceri irachene, fra le quali anche Abu Ghraib, denuncia di essere stato costretto a rimanere in ginocchio, colpito con un manganello fino ad avere alcune costole rotte e minacciato con un'arma puntata alla tempia;

gli stessi video, a cui ha accennato Rumsfeld e definiti da una fonte della difesa statunitense « una bomba a orologeria », mostrano immagini dove sarebbe ritratto un soldato americano che saluta in atteggiamento da turista, vicino a un cadavere iracheno. Altre riguarderebbero riprese di stupri e rapporti sessuali fra soldati e detenuti;

in un'intervista al *New Yorker*, il giornalista, premio *Pulitzer*, Seymour Hersh afferma che, proprio per la quantità e la diversa provenienza delle numerose immagini e testimonianze: « non siamo più davanti a sei sette sospettati... ma dobbiamo risalire la catena di comando, per vedere da dove sia arrivato l'ordine di cambiare le regole »; aggiunge, poi, che il rapporto del generale Taguba conferma che, all'indomani dell' 11 settembre 2001, Rumsfeld e il Presidente Bush affermarono che la Convenzione di Ginevra non aveva più motivo di esistere e che occorreva, per combattere la guerra al terrorismo, « cambiare le regole »;

il quotidiano *Washington Post*, nel far risalire all'aprile 2003 il momento chiave dei nuovi metodi nel trattare i detenuti, riporta l'elenco delle tecniche che il Pentagono stabilisce, tra le quali l'autorizzazione per i soldati di esercitare pressioni psicologiche pesanti, sottolineando come per i metodi più duri sia necessaria la luce verde del Segretario alla difesa Donald Rumsfeld;

nella lista passata ai secondini si precisa ciò che viene autorizzato, nell'ordine: 1) privazione del sonno; 2) esposizione dei detenuti a sbalzi di temperature

estremi; 3) bombardamento « sonoro » all'interno della cella; 4) luci accese notte e giorno nella cella; 5) cappuccio in testa al prigioniero; 6) tenere il detenuto nudo, magari in presenza di donne soldato; 7) costringerlo a subire perquisizioni e controlli da parte delle donne soldato; 8) spezzare il suo equilibrio biologico, facendogli perdere il senso del tempo; 9) tenerlo in posizione di *stress* per fiaccare la sua resistenza;

il Pentagono ha confermato che le nuove regole degli interrogatori nelle carceri irachene, dovute al generale Sanchez e al generale Miller, *ex* capo di Guantanamo, risalgono all'aprile 2003 e in questo contesto Abu Ghraib comincia a delinearsi come la punta dell'*iceberg* delle condizioni di aberrazione verso i prigionieri in Iraq: numerose testimonianze che riguardano sia il campo di Bucca, vicino a Bassora, sia la base « Cavallo bianco », nella zona di Nassyria, confermano come il sistema della tortura è diffuso in tutti i campi di prigionia iracheni. (si veda *Il Corriere della Sera* del 9 maggio 2004);

la portavoce della Croce rossa internazionale, dottoressa Antonella Notari, afferma, in un'intervista a *L'Unità* del 9 maggio 2004, « che il rapporto sugli abusi commessi ad Abu Ghraib fra marzo e ottobre del 2003 fu consegnato lo scorso febbraio a Paul Bremer e al generale Ricardo Sanchez, cioè le massime autorità civile e militare della coalizione in Iraq. Da parte della Croce rossa — continua la Notari — abbiamo avuto altri incontri a Baghdad, Washington, Ginevra con i rappresentanti dei paesi membri della Coalizione »; alla richiesta su quali fossero questi Paesi risponde « Paesi i cui contingenti custodiscono dei detenuti in Iraq » e alla precisa domanda se a questi incontri fossero presenti anche altri Paesi importanti della coalizione, come Spagna, Polonia, Italia, si trincerava dietro un « Non voglio rispondere »;

su *Il Corriere della Sera* del 9 maggio 2004 viene ricordato il caso dei quattro arresti dopo l'attentato ad *Animal House*

del 12 novembre 2003: i prigionieri, catturati dai soldati italiani, furono tenuti in una cella con la luce accesa anche di notte per quattro giorni, senza cibo e senza acqua. « Sono procedure americane » è quanto ha detto allora qualcuno dei soldati che effettuarono la cattura, secondo l'autore dell'articolo; del resto, sempre nello stesso articolo, il portavoce del contingente, tenente colonnello Giuseppe Perrone, afferma che l'incappucciamento dei prigionieri viene fatto per ragioni di sicurezza militare: « in ogni caso, di norma, li tratteniamo il tempo di un primo interrogatorio, di norma 14 ore. A quel punto o vengono rilasciati o vengono consegnati al comando britannico »;

l'articolo 185-*bis* del codice penale militare italiano punisce torture sevizie e maltrattamenti o qualsiasi atto contrario alle convenzioni internazionali —:

quali prove il Governo possa produrre per affermare di essere stato tenuto all'oscuro da parte dell'amministrazione Bush e dell'Autorità provvisoria della coalizione di quanto si perpetrava nelle carceri irachene sotto la gestione britannica e statunitense, se le regole d'ingaggio, mai portate a conoscenza del Parlamento, siano conformi alle leggi italiane e se il Ministro interrogato non ritenga lesivo della dignità di un Paese democratico come l'Italia essere coinvolti in simili atrocità, contrarie non solo ad ogni legge del diritto internazionale, ma fondamentalmente incompatibili ad ogni principio morale ed umano. (3-03376)

(11 maggio 2004)

(Sezione 8 — Trattamento riservato ai prigionieri iracheni arrestati da carabinieri e soldati italiani)

RIZZO e DILIBERTO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

su *Il Corriere della Sera* del 1° dicembre 2003 veniva pubblicato un servizio della giornalista Fiorenza Sarzanini dal titolo « Nassiriya, la strage in dieci secondi »;

nel servizio era, fra l'altro, scritto: «cinque giorni dopo la strage quattro persone "sospette" sono state fermate dai carabinieri». «La procedura seguita dai carabinieri è quella imposta dagli Stati Uniti, che alla fine li hanno presi in consegna: i quattro sono rimasti chiusi in una cella al buio, inginocchiati, senza acqua né cibo, per quattro giorni»;

secondo un'agenzia *Adnkronos* delle 18:25 del 6 maggio 2004, il generale Francesco Paolo Spagnuolo sostiene che «gli italiani non hanno l'autorizzazione di detenere prigionieri iracheni e, quindi, non hanno commesso alcun tipo di abuso». Precisa, poi, che «quando viene fermata una persona dagli italiani, è prevista l'immediata consegna ai britannici, che guidano la coalizione nella regione del Dhi Qar, oppure alla polizia irachena. Non li trattiamo perché non è fra i nostri compiti»;

su *Il Corriere della Sera* del 9 maggio 2004, in un articolo a firma Andrea Nicastro, si legge testualmente, a proposito dello stesso episodio relativo ai quattro arresti di cui all'articolo del 1° dicembre 2003, pubblicato sul medesimo quotidiano, a firma Fiorenza Sarzanini, precedentemente citato: «Altro caso, quello dei quattro arresti, dopo l'attentato del 12 novembre 2003 ad *Animal House*. I prigionieri furono tenuti in una cella con la luce accesa anche di notte per quattro giorni, senza cibo e senza acqua». «Sono procedure americane», disse allora qualcuno. «Di loro non si seppe mai più nulla: né il nome, né se fossero in qualche modo responsabili, né che cosa gli sia successo»;

nello stesso articolo a firma di Andrea Nicastro è scritto: «Durante i trasferimenti, anche gli italiani tengono i prigionieri bendati o incappucciati». «È per

ragioni di sicurezza militare — spiega il portavoce del contingente, tenente colonnello Giuseppe Perrone —. Una volta rilasciati non è prudente per noi che abbiano visto una nostra base. In ogni caso, di norma, li trattiamo il tempo di un primo interrogatorio, di norma 14 ore. A quel punto, o vengono rilasciati, o vengono consegnati al comando britannico». «Non c'è avvocato per gli interrogati», «ma una visita medica all'arrivo e una alla partenza del detenuto», aggiunge il tenente colonnello. Visita che, però, è fatta da personale della Croce rossa militare e non della Croce rossa internazionale. «In ogni caso — precisa Perrone — per la Convenzione di Ginevra, niente torture»;

le drammatiche vicende delle torture sistematiche perpetrate dai soldati americani sui prigionieri iracheni detenuti ad Abu Ghraib, come testimoniano ampiamente gli articoli comparsi sull'intera stampa internazionale, necessitano un serio ed urgente approfondimento, anche attraverso l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, che accerti eventuali responsabilità italiane nella vicenda rispetto agli ordini che il Governo italiano, che com'è, secondo l'interrogante, oramai evidente non poteva non sapere, ha impartito al nostro contingente militare in relazione alla custodia e all'eventuale consegna di prigionieri al contingente americano —:

quale sorte abbiano avuto i prigionieri iracheni arrestati da carabinieri e soldati italiani e se il trattamento loro riservato prima della consegna agli inglesi sia stato conforme alle disposizioni stabilite dalla Convenzione di Ginevra e dalle dichiarazioni internazionali sui diritti dell'uomo. (3-03377)

(11 maggio 2004)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2873 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO
2004, N. 81, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER FRON-
TEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE
PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (4978)**

(A.C. 4978 – Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera

premesso che:

il decreto-legge n. 81 del 2004, nel testo trasmesso dal Senato, reitera sostanzialmente, a volte riproducendone addirittura la dizione testuale, norme di chiara natura ordinamentale già varate dal Governo con il decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, sulla cui legittimità costituzionale la Camera si è pronunciata negativamente, sotto il duplice profilo della mancanza del requisito della straordinaria urgenza richiesto dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e della lesione delle competenze attribuite alle regioni in materia di tutela della salute dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, approvando nella seduta del 16 marzo 2004 le questioni pregiudiziali Leoni ed altri e Burtone ed altri;

nel testo all'esame della Camera risulta inserita una disposizione, quale quella prevista dall'articolo 2-septies, che stravolge l'autonomia contrattuale delle parti e l'autonomia regionale in materia di organizzazione sanitaria, conforme alla disciplina prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e confermata nel novellato articolo 117, terzo comma, della Costituzione, producendo altresì prevedibili e significativi maggiori oneri finanziari, di cui non se ne indicano le necessarie forme di copertura ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,

delibera

di non procedere nell'esame del provvedimento.

n. 1. Battaglia, Leoni, Innocenti, Ruzante, Bogi, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Labate, Lucà, Petrella, Turco.

La Camera,

premesso che:

il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 19 marzo 2004, un decreto-legge recante « interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica »;

tale decreto, emanato il 29 marzo 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004, prevede l'istituzione ed il finanziamento di:

a) un Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali per la valutazione e gestione dei rischi e per la comunicazione alla popolazione e agli operatori in materia di emergenze di salute pubblica legate a malattie infettive ed al bioterrorismo;

b) un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi;

il predetto decreto prevede, inoltre, un'autorizzazione di spesa « al fine di assicurare il collegamento funzionale operativo con i laboratori avanzati degli Stati Uniti, per l'affinamento continuo delle metodiche e la preparazione degli operatori »;

l'atto in questione si presenta come la iterazione del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante «interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione»;

va sottolineata la pressoché assoluta identità di contenuto del decreto-legge oggi in esame con il precedente, risultando variata soltanto la suddivisione in articoli del testo;

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, è stato respinto dalla Camera dei deputati in data 16 marzo 2004, a seguito dell'approvazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità Leoni ed altri e Burtone ed altri;

l'adozione di un nuovo decreto-legge di contenuto pressoché identico a quello già respinto dal Parlamento, oltre a riprodurre i vizi di costituzionalità già presenti nel decreto-legge n. 10 del 2004 e condivisi dalla Camera dei deputati, si presenta in flagrante violazione del divieto di iterazione di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge;

tale divieto, oltre ad essere stato tradizionalmente affermato dalla dottrina costituzionalistica italiana, in sede di esegesi dell'articolo 77 della Costituzione, come naturale limite alla potestà normativa del Governo nel nostro sistema parlamentare, è stato normativizzato nell'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988 n. 400;

non bisogna dimenticare che «il valore ordinamentale» di tale ultima disposizione è stato ribadito dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio di rinvio ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, della legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4;

la iterazione del decreto-legge n. 81 del 2004 si configura, quindi, quale palese e gravissima violazione dell'articolo 77 della Costituzione;

del tutto inaccettabile si presenta il tentativo di giustificazione contenuto nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto; tentativo fondato sull'asserito aggravamento dei motivi di necessità ed urgenza già presenti alla data di adozione del primo decreto-legge e che legittimerebbero, alla stregua della sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale, la iterazione di un decreto-legge;

la sentenza della Corte costituzionale si riferisce, infatti, alla del tutto diversa ipotesi di decreti-legge decaduti (e poi iterati o reiterati) per mancata conversione nei termini e non certo al caso di un decreto che è stato esplicitamente respinto, oltretutto a seguito dell'accoglimento di pregiudiziali di costituzionalità, dalle Camere;

il Senato ha introdotto numerose altre disposizioni che riguardano una pluralità di interventi che non sembrano riconducibili alle finalità del testo originario del decreto-legge, in violazione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 che dispone come il contenuto dei decreti-legge debba essere «specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;

il Senato ha introdotto l'articolo 2-septies che, intervenendo sulla esclusività di rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, stravolge l'autonomia contrattuale delle parti ed agisce in materia di organizzazione sanitaria violando la competenza legislativa delle regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;

l'articolo 2-septies viola, infine, l'articolo 81, comma quarto, della Costituzione poiché, comportando maggiori oneri di spesa, non indica le fonti di copertura finanziaria,

delibera

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 4978.

n. 2 Castagnetti, Bindi, Loiero, Lusetti, Monaco, Boccia, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Mattarella, Mantini, Valpiana, Maura Cossutta.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2874 — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2004, N. 82, RECANTE
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA EDILIZIA (APPROVATO
DAL SENATO) (4979)**

(A.C. 4979 — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

nella relazione governativa relativa al provvedimento, la necessità di emanare il decreto-legge n. 82 del 2004 viene fatta sostanzialmente discendere dal completo fallimento della sanatoria edilizia varata nel settembre dello scorso anno sempre con lo strumento della decretazione d'urgenza nell'ambito della manovra di finanza pubblica;

le proroghe dei termini per la presentazione delle domande di condono per il pagamento delle relative rate rappresentano dunque una forma neppure troppo surrettizia di perpetuazione della non punibilità di comportamenti illeciti, in aperta contraddizione con la pretesa straordinarietà che, come ripetutamente argomentato dalla Corte costituzionale (si ricordano in proposito le note sentenze n. 369 del 1988 e nn. 416 e 427 del 1995), richiede un carattere contingente e del tutto eccezionale della norma con le peculiari caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilità;

le proroghe inoltre non tengono in alcun conto gli ampi e argomentati rilievi di illegittimità costituzionale sotto il profilo del riparto di competenze ex articolo 117 della Costituzione sollevati da varie regioni, anche di diverso orientamento politico, con riferimento all'articolo 32 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, attualmente al vaglio della Corte costituzionale, che ne ha fissato il giudizio all'udienza dell'11 maggio 2004;

non ricorrono in alcun modo i presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per la perpetuazione degli effetti di un provvedimento già in origine viziato da gravi ed insanabili elementi di illegittimità costituzionale,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 4979.

n. 1. Vigni, Leoni, Innocenti, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone la proroga del termine per la presentazione della domanda volta ad ottenere la legittimazione delle occupazioni abusive di aree di proprietà dello Stato e la sanatoria degli abusi edilizi. Tale decreto ripropone, anche se limitatamente allo spostamento di un termine, l'improvvida, destabilizzante e diseducativa misura della sanatoria edilizia che si caratterizza per intrinseci e specifici connotati di incostituzionalità riguardanti il merito e lo strumento della decretazione di urgenza;

la proroga del termine per la domanda di sanatoria è incostituzionale perché non rispetta l'articolo 77 della Costituzione, relativamente al possesso dei requisiti di necessità ed urgenza, ma soprattutto perché contraddice palesemente ciò che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, in particolare nelle note sentenze n. 369 del 1988, n. 416 del 1995 e n. 427 del 1995, ovvero che il provvedimento di condono in materia di abusi edilizi può considerarsi plausibile sotto il profilo della costituzionalità solo nel rispetto di ben precisi criteri e in presenza di delimitate circostanze. Secondo tale costante orientamento, la « non punibilità » e la « non procedibilità », di cui ai moderni condoni penali, specie quando « cancellano » reati lesivi di beni fondamentali della comunità, va usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale; quest'ultimo precisa (ed in maniera non generica) fondamento, finalità e limiti dell'intervento punitivo dello Stato;

contraddire, vanificare, sia pur temporaneamente, le « ragioni prime » della « punibilità », attraverso l'esercizio arbitrario della « non punibilità », equivale non soltanto a violare l'articolo 3 della Costituzione ma ad alterare, con il principio dell'obbligatorietà della pena, l'intero « volto » del sistema costituzionale in materia penale;

pertanto, tale ipotesi deve « trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza, che solo, può consentire il vaglio di costituzionalità », mentre una sua reiterazione, consistente nel caso in esame nel prolungamento del termine per avvalersene, « non troverebbe giustificazione sul piano della ragionevolezza, in quanto finirebbe col vanificare del tutto le norme

repressive di quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perché contrastanti con la tutela del territorio ». Coerentemente e, forse, in maniera lungimirante, la Corte costituzionale ha ammonito il legislatore dal riproporre misure analoghe, preannunciando che in tal caso « differenti sarebbero i risultati della valutazione sul piano della ragionevolezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma (con le peculiari caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilità) in relazione ai valori in gioco, non solo sotto il profilo della esigenza di repressione dei comportamenti che il legislatore considera illegali e di cui mantiene la sanzionabilità in via amministrativa e penale, ma soprattutto sotto il profilo della tutela del territorio e del correlato ambiente in cui vive l'uomo. La gestione del territorio sulla base di una necessaria programmazione sarebbe certamente compromessa sul piano della ragionevolezza da una ciclica o ricorrente possibilità di condono-sanatoria con conseguente convinzione di impunità, tanto più che l'abusivismo edilizio comporta effetti permanenti (qualora non segua la demolizione o la rimessa in pristino), di modo che il semplice pagamento di oblazione non restaura mai l'ordine giuridico violato, qualora non comporti la perdita del bene abusivo o del suo equivalente almeno approssimativo sul piano patrimoniale »,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 4979.

n. 2. Castagnetti, Loiero, Lusetti, Monaco, Boccia, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2869. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO
2004, N. 80, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI ENTI LOCALI. PROROGA DI TERMINI DI DELEGHE
LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (4962)**

(A.C. 4962 – Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera

premessi che:

il decreto-legge in esame riguarda, tra l'altro, profili particolarmente delicati quali quelli relativi alle cause ostative alla candidatura e alla sospensione e decadenza di diritto in materia elettorale, violando così l'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, il quale esclude la possibilità dell'uso della decretazione d'urgenza in tale materia;

nel merito il provvedimento, già nel testo originario varato dal Governo, conteneva norme di chiara natura ordinamentale, quali quelle recate dagli articoli 3 e

7 (a proposito di questo ultimo articolo, l'illegittimità costituzionale per assenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, è già stata rilevata dalla Corte di cassazione, che ha rimesso alla Corte costituzionale la relativa questione), cui altre se ne sono aggiunte per via delle modificazioni apportate dal Senato e, a mero titolo di esempio, si cita la disposizione di cui all'articolo 7-bis che abolisce la commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice,

delibera

di non procedere nell'esame del provvedimento.

n. 1. Montecchi, Leone, Ruzzante, Innocenti, Amici, Bielli, Caldarola, Marone, Pollastrini, Sabattini, Soda.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

